



Deliberazione n. 0003026 del 24/12/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTE ALLA ASST SANTI PAOLO E CARLO, EROGATO DALL'A.T.I. ECO ERIDANIA SPA E BO.RO.MI SRL (CIG 8265753B26); INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE PROSECUZIONE "PONTE" DEL VIGENTE CONTRATTO NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE ARIA, PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/04/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 914.000,00.= I.V.A. 22% COMPRESA

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;

Viste altresì:

- la deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi”;
- la deliberazione n. 1627 del 25/07/2019, avente ad oggetto: “Approvazione del programma biennale per gli anni 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano” e della successiva n. 2272 del 29/10/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del programma biennale 2021-2022 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano”;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Preso atto del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020”;



Premesso che con deliberazione n. 769 del 09/04/2020, ivi da intendersi interamente richiamata e trascritta, è stato affidato – quale contratto ponte nelle more dell’aggiudicazione, della convenzione “smaltimento rifiuti” relativa al lotto 3, a cui questa ASST aveva conferito mandato, dal 01/04/2020 al 30/09/2020, alla A.T.I. ECO ERIDANIA SPA E BO.RO.MI S.r.l., attuale contraente - il servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e chimico, di rifiuti sanitari non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, ad esclusione dei rifiuti liquidi oggetto di apposito convenzione come descritto nella delibera n.2312 del 14/11/2019, per l’importo di Euro 389.344,26.= oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. 22% pari a Euro 85.655,74.= per un importo complessivo lordo di Euro 475.000,00.=; così suddivisa:

Euro 469.000,00.= I.V.A. 22% inclusa, CDR: ALB conto economico 3F030700

Euro 6.000,00.= I.V.A. 22% inclusa, CDR: TER conto economico 3F030700

Preso atto che alla data odierna la procedura di gara regionale ARCA_2017_040 - lotto 3, risulta aggiudicata ma la relativa convenzione non ancora attivata;

Atteso che con nota del 16/12/2020 è stato chiesto ad ARIA di fornire aggiornamenti e riscontri circa la data presunta di attivazione della convenzione per il servizio in parola al fine di consentire a questa ASST di adottare ogni opportuno e necessario provvedimento atto a garantire l'erogazione del servizio in funzione della prossima scadenza contrattuale;

Preso atto che ARIA con nota del 17/12/2020 ha comunicato che *“sono state avviate in questi giorni le attività propedeutiche ai fini della stipula con l’aggiudicatario del lotto 3 della procedura ARCA_2017_040 Smaltimento rifiuti, nel quale è ricompreso il fabbisogno espresso da ASST Santi Paolo e Carlo. In considerazione dei tempi previsti per i necessari controlli da effettuarsi in capo all’aggiudicatario, e salvo imprevisti, si stima l’attivazione della relativa convenzione entro metà marzo 2021”*;

Considerato, quindi, necessario, al fine di non interrompere un servizio di pubblica utilità, nelle more dell’effettiva attivazione della convenzione da parte di ARIA S.p.a., dare prosecuzione al contratto inerente il servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e chimico, di rifiuti sanitari non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, in essere con l’attuale fornitore sino al 30 aprile 2021, computata anche la necessaria fase di subentro nell’appalto e di tutti gli adempimenti annessi e connessi che la stessa comporta;

Evidenziato inoltre che, con nota del 30 ottobre 2020, conservata in atti, il dirigente ingegnere referente della SSD Economato e servizi alberghieri, Stefano Rota, ha comunicato al DEC e al RUP per le rispettive competenze che *“rispetto alla situazione dello smaltimento rifiuti si rileva un incremento significativo della spesa mensile rendicontata a consuntivo rispetto a quanto previsto e stanziato dal contratto”*, indicando altresì *“gli importi delle proiezioni a fine d’anno e il relativo importo da integrare non previsto a bilancio”* e precisando che *“dall’analisi del dettaglio della spesa si evince che la voce più significativa che ha subito incremento è quella del CER 180103 rifiuti potenzialmente infetti come esplicitato nella tabella a seguire”* e chiedendo al DEC *“a tal proposito se, in tale tipologia di rifiuti, rientra lo smaltimento di tutti i DPI, dispositivi medici e prodotti specifici utilizzati nell’ambito dell’emergenza Covid e pertanto tale incremento è imputabile alla gestione dell’emergenza stessa”*;

Dato atto che il DEC, il direttore medico di presidio, Baldelli Riccardo, ha confermato che l’incremento è certamente connesso all’emergenza epidemica tutt’ora corso;



Preso atto che in considerazioni di quanto sopra il RUP ha richiesto alla SSD Economato di fornire tabella di dettaglio fabbisogni e costi al fine dell'assunzione di relativo provvedimenti integrativo per l'anno 2020 e di prosecuzione per l'anno 2021;

Atteso che, con ultima nota del 25/11/2020, conservata agli atti, il dirigente ingegnere, Stefano Rota, referente della SSD Economato e Servizi Alberghieri, ha trasmesso prospetto riassuntivo dando atto, tra l'altro, che:

- sulla base dei presupposti indicati nella mail del 30 ottobre si stima la necessità di stanziamento di € 500.000,00 per coprire la spesa 2020 sulla base dell'attuale spesa mensile. Si precisa che trattasi di stima variabile in funzione sia dell'andamento della normale attività sanitaria che dall'attività correlata all'emergenza Covid;
- come da precedente provvedimento la spesa storica si attestava a € 79.166,00 mese; la differenza per arrivare agli attuali € 103.000,00 al mese è da attribuirsi ad emergenza Covid come attestato dal dott. Baldelli con nota del 4 novembre;
- si chiede di attivare anche la quota di 7.500,00 € per poter procedere alla liquidazione della produzione del territorio, anno 2020, con le medesime condizioni previste per l'ASST;
- per la previsione 2021, sulla base degli attuali dati a disposizione, si conferma la previsione di 103.000,00 €/mese;

Ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 30 gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, a tal proposito, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, veniva dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati in proposito:

- tutti i DPCM e i Decreti Legge assunti dal Governo per fronteggiare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si cita l'ultimo DPCM 03 DICEMBRE 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché degli ultimo decreti legge e precisamente: Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», (pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 301 del 03 dicembre 2020) e Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);
- l'Ordinanza della regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, la quale tra l'altro rileva che "in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID – 19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi pur in presenza di un significativo incremento della capacità di testing con valore RT di ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS in aumento" anche per le settimane successive;
- le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia per tutto il periodo di riferimento dell'emergenza sanitaria sino alla data di adozione del presente provvedimento emanate

**Considerati:**

- l'attuale andamento della situazione epidemiologica e l'incremento della diffusione della pandemia che si sta nuovamente manifestando sull'intero territorio nazionale e, in particolare, sul territorio regionale, generando la c.d. II° ondata per cui lo stato emergenziale al momento è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;
- un forte aumento di ricoveri per pazienti affetti da COVID 19 e, di conseguenza, dell'esecuzione massiva di test diagnostici per la rilevazione del virus di che trattasi presso entrambi i presidi di questa ASST;
- che questa ASST è stata individuata quale hub COVID per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus – SARS Covid 19;

Constatato e dato atto che, in considerazione di quanto sopra riferito, l'attuale emergenza sanitaria legata al diffondersi dell'epidemia COVID-19 ha portato altresì ad un necessario impegno di tutte le figure aziendali sull'obiettivo primario di poter attrezzare le Strutture Ospedaliere in modo da rispondere alla crescente domanda di assistenza legata a tale evento;

Rilevato che, in conseguenza delle circostanze sopra evidenziate, la pandemia ha determinato la necessità ed urgenza di assicurare il potenziamento delle forniture e dei servizi necessari a contrastare gli effetti del Coronavirus, risultato particolarmente aggressivo e diffusivo, al fine di poter continuare a garantire la sicurezza dei pazienti e dei clinici;

Richiamati:

- ad abundantiam la giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “l'esercizio della proroga, corrisponde ad una facoltà legittimamente esercitabile dall'Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare – previa stipula di nuovo rapporto negoziale – l'attività stessa”; “la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V 11/5/2009, n. 2882, TAR Lazio, sez. I bis, 13 febbraio 2006, n. 1062 e TAR Sicilia - Catania, sez. IV n. 1119 del 15.04.2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151 del 07 aprile 2011);
- la Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha disposto che “La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”;
- l'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 per cui la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Acquisita in data 17/12/2020 la disponibilità alla prosecuzione del servizio da parte dell'ATI . ECO ERIDANIA SPA e BO.RO.MI S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali vigenti, anche con riferimento ai servizi integrativi resi a causa delle conseguenze determinate dalla pandemia da COVID 19;



Ritenuto, pertanto, in considerazioni delle sopra riferite motivazioni proseguire il contratto per il servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e chimico, di rifiuti sanitari non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, stipulato con l' A.T.I. ECO ERIDANIA SPA e BO.RO.MI S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali vigenti, con decorrenza dal 01/10/2020 al 30/04/2021, con facoltà di recesso anticipata del contratto assegnato con il presente provvedimento qualora del soggetto aggregatore ARIA S.p.a, addivenisse all'attivazione della convenzione da parte prima della suddetta scadenza. In tal caso l'Azienda committente avrà diritto di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria e sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente erogata;

Calcolato, in considerazione di quanto comunicato dalla SSD Economato e servizi alberghieri e confermato dal DEC, che l'importo per detta prosecuzione per il servizio in parola, ricomprensivo anche le integrazioni relative all'emergenza da COVID 19, ammonta a complessivi € 914.000,00, IVA 22% Incl., che farà carico al conto economico 3F030700 "smaltimento rifiuti", dei bilanci di esercizio di rispettiva competenza:

Anno 2020: (dal 01/10/2020- 31/12/2020): € 502.000,00, IVA 22% Incl., ad integrazione delle autorizzazioni di cui alla deliberazione n. 769/2020, come di seguito indicato di cui:

- € 500.000,00, I.V.A. 22% inclusa, (CDR: ALB) ad integrazione dell'autorizzazione n. 2020000664 rilasciata con del. N. 769/2020, la cui disponibilità trova copertura:
 - o per € 303.082,30 sul conto medesimo,
 - o per € 180.727,57 attingendo dal conto 3F030300 "Pulizia"
 - o per € 16.190,13 attingendo dal conto 3F032200 "Servizio Ristorazione Degenti"
- € 2.000,00, I.V.A. 22% inclusa. (CDR: TER) integrando l'autorizzazione n. 2020000672 rilasciata con del. N. 769/2020;

Anno 2021 (dal 01/01/2021 – 30/04/2021): € 412,00, IVA 22% Incl., di cui:

- € 358.000,00, I.V.A. 22% inclusa, CDR: ALB
- € 54.000,00, I.V.A. 22% inclusa, CDR: TER

Precisato che con la sopra richiamata nota del 25/11/2020, il dirigente ingegnere, Stefano Rota, referente della SSD Economato e Servizi Alberghieri comunicava altresì che sarà con riferimento ai servizi di che trattasi erogati nel 2019 presso gli ex distretti territoriali afferiti dall'ATS di Milano sarà necessario stanziare un importo in fase di determinazione quale sopravvenienza, per cui ci riserva di adottare successivo provvedimento

Individuati quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per le parti di competenza - ai sensi ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1947 del 26/11/2019 "Regolamento per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" - i Direttori Medici di Presidio in carica pro-tempore della ASST Santi Paolo e Carlo, a cui compete la vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione



IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto:
 - di quanto comunicato da ARIA Spa, con nota trasmessa in data 17/12/2020, in merito ai tempi di attivazione della convenzione inerente il servizio di che trattasi, stimata per metà marzo 2021;
 - delle esigenze segnalate dalla SSD Economato e servizi alberghieri e confermate dal DEC in ordine alle necessarie integrazioni contrattuali;
2. di autorizzare la prosecuzione “ponte” del contratto per il servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e chimico, di rifiuti sanitari non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, stipulato con l’ A.T.I. ECO ERIDANIA SPA e BO.RO.MI S.r.l., comprensiva delle integrazioni causate dall’emergenza da COVID 19, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali vigenti, con decorrenza dal 01/10/2020 al 30/04/2021;
3. di dare atto che l’importo per la prosecuzione del servizio in parola, ricomprendente anche le integrazioni relative all’emergenza da COVID 19, ammonta a complessivi € 914.000,00, IVA 22% Incl., che farà carico al conto economico 3F030700 “smaltimento rifiuti”, dei bilanci di esercizio di rispettiva competenza, integrando per l’anno 2020, le autorizzazioni di cui alla del. N. 769/2020, come di seguito indicato:
Anno 2020: (dal 01/10/2020- 31/12/2020): € 502.000,00, IVA 22% Incl., ad integrazione delle autorizzazioni di cui alla deliberazione n. 769/2020, come di seguito indicato di cui:
 - € 500.000,00, I.V.A. 22% inclusa (CDR: ALB) ad integrazione dell’autorizzazione n. 2020000664 rilasciata con del. N. 769/2020, la cui disponibilità trova copertura:
 - o per € 303.082,30 sul conto medesimo,
 - o per € 180.727,57 attingendo dal conto 3F030300 “Pulizia”
 - o per € 16.190,13 attingendo dal conto 3F032200 “Servizio Ristorazione Degenti”
 - € 2.000, I.V.A. 22% inclusa (CDR: TER) integrando l’autorizzazione n. 2020000672 rilasciata con del. N. 769/2020;
Anno 2021 (dal 01/01/2021 – 30/04/2021): € 412.000,00 IVA 22% Incl. di cui:
 - € 358.000,00, I.V.A. 22% inclusa, CDR: ALB
 - € 54.000,00, I.V.A. 22% inclusa, CDR: TER
4. di riservarsi di recedere anticipatamente del contratto, assegnato con il presente provvedimento qualora il soggetto aggregatore, ARIA S.p.a, addivenisse all’attivazione della convenzione prima della scadenza del contratto in oggetto, fissata al 30/04/2021. In tal caso l’Azienda committente avrà diritto di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell’Ente. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria e sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente erogata;



5. di riservarsi di assumere eventuali ed ulteriori provvedimenti qualora necessari a garantire il servizio nonché a regolarizzare i servizi erogati nel corso del 2019 presso gli ex distretti territoriali afferiti dall'ATS di Milano;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e si provvede ad individuare, nei Direttori Medici di Presidio in carica pro-tempore della ASST Santi Paolo e Carlo, i Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC), fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori Medici di Presidio in carica pro-tempore della ASST Santi Paolo e Carlo e al referente della S.S.D. Economato – Servizi Alberghieri, per il seguito di rispettiva competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.e ii.



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 500.000,00 S	3F030700 - Smaltimento Rifiuti	000000000	2020000664/1	2020
€ 2.000,00 S	3F030700 - Smaltimento Rifiuti	000000000	2020000672/1	2020
€ 358.000,00 S	3F030700 - Smaltimento Rifiuti	000000000	2021000664	2021
€ 54.000,00 S	3F030700 - Smaltimento Rifiuti	000000000	2021000672	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Marta Rossini

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 8 pagine.